

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO UNICO
E PREMI INTEGRATIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE
(TARIFFA N. 829)

Patrimonio Garantito di BIM Vita

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica;
- la Nota Informativa;
- le Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata "BIM VITA";
- il Glossario;
- il modulo di Scheda Contrattuale,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A.



SOMMARIO

FASCICOLO INFORMATIVO

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata
- Glossario
- Modulo di Scheda Contrattuale

Informativa Privacy



SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti sul contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

BIM VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con "Società"), società per azioni di diritto italiano, appartiene al Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030), direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A..

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a 8.255.039 euro, con capitale sociale pari a 7.500.000 euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 755.039 euro. L'indice di solvibilità (da intendersi quale rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami vita è pari a 127,60%.

1.c) Denominazione del contratto

Patrimonio Garantito di BIM Vita - (tariffa 829).

1.d) Tipologia del contratto

Contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera, a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del contratto è il periodo di tempo che inizia con la decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza") e termina con il decesso dell'Assicurato.

Il contratto è destinato ad Assicurati che alla decorrenza abbiano età assicurativa compresa fra 0 e 85 anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, nel corso della durata contrattuale a condizione che sia **trascorso almeno un anno dalla decorrenza e che l'Assicurato sia in vita.**

1.f) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni assicurate, il contratto richiede il versamento alla Società di un premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo, stabilito alla sottoscrizione del contratto, **non può risultare inferiore a 100.000,00 euro.**

Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A della Nota Informativa; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

E' inoltre possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, purchè d'importo **non inferiore a 20.000,00 euro ciascuno**. Tale facoltà è concessa in qualsiasi momento della durata contrattuale.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il contratto intende soddisfare principalmente le esigenze di investimento di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto e di copertura assicurativa a tutela delle persone care, che consente sia di concentrare all'origine l'esborso complessivo (premio unico anticipato non frazionabile) sia di integrare le prestazioni assicurate attraverso versamenti estemporanei (premi integrativi).

Una parte del premio corrisposto viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi del contratto indicati nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A della Nota Informativa, e pertanto non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Il capitale assicurato è quindi costituito dai premi corrisposti che il Contraente – al netto dei predetti costi e dei capitali riscattati parzialmente – e si rivaluta per effetto del meccanismo di accrescimento fondato sulla partecipazione al rendimento di una gestione separata di attivi denominata "BIM VITA". Gli effetti di tale meccanismo sono evidenziati nel Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E) della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto Patrimonio Garantito di BIM Vita prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento esso si verifichi, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato caso morte, maggiorato degli interessi riconosciuti, per effetto della rivalutazione, sino alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso.

3.b) Opzioni contrattuali

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, il Contraente può chiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, la conversione del capitale assicurato, rivalutato fino alla data di richiesta di conversione, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato ai Beneficiari designati) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita su due Assicurati – previa designazione del secondo Assicurato – da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstito sia in vita.

Durante l'erogazione di ciascuna delle rendite sopra elencate, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi integrativi.

Mod. 8290511 Ed.05.2011

E' previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione garantita) pari a:

- 1,5% per tutte le rivalutazioni dei primi 10 anni dalla decorrenza del contratto;
- 1,0% per tutte le rivalutazioni dei successivi 10 anni;
- 0,0% per tutte le rivalutazioni successive a quelle dei primi 20 anni dalla decorrenza del contratto.

Le maggiorazioni del capitale assicurato per effetto del riconoscimento della su indicata misura annua minima di rivalutazione garantita, nonché delle partecipazioni agli utili eccedenti tale misura, si consolidano annualmente, risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B). In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 1 *Prestazioni assicurate* e dall'Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C).**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Gestione Separata "BIM VITA"

Ipotesi adottate:

- *Premio unico: € 100.000,00;*
- *Premio unico versato: € 100.250,00*
- *Sesso ed età dell'Assicurato: i valori del CPMA non risultano funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato;*
- *Tasso di rendimento (realizzato) degli attivi (investimenti) che compongono la Gestione Separata: 4,00% annuo*

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA)

Durata dell'operazione assicurativa	CPMA
5	1,35%
10	1,33%
15	1,32%
20	1,31%
25	1,31%

Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata "BIM VITA" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata(*)	Rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti (**)	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2006	3,89%	2,59%	3,86%	2,00%
2007	4,49%	3,19%	4,41%	1,71%
2008	4,02%	2,72%	4,46%	3,23%
2009	3,89%	2,59%	3,54%	0,75%
2010	3,74%	2,44%	3,35%	1,55%

(*) Tasso di rendimento medio annuo della Gestione Separata "BIM VITA" relativo al periodo 1 Ottobre - 30 Settembre. Tali dati sono certificati a seguito di avvenuta revisione contabile.

(**) Rendimento determinato tenendo conto delle commissioni prelevate dal rendimento medio annuo della Gestione Separata "BIM VITA" e della misura annua minima di rivalutazione garantita, in conformità a quanto contrattualmente previsto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D) della Nota Informativa.

Bim Vita S.p.A è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
L'Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Piantelli)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Scheda Sintetica: 31/05/2011

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

1 Informazioni generali

BIM VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con "Società"), società per azioni di diritto italiano, appartiene al Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030), direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A..

Ha Sede legale e Direzione Generale in Italia, 10121 Torino – via Gramsci, 7; tel. (+39) 011 08281. Sito Internet: www.bimvita.it. Email: bimvita@bimvita.it.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e delle operazioni di capitalizzazione (Rami I, V e VI) con decreto ministeriale N° 19.573 del 14 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1993) e all'esercizio del ramo III con provvedimento Isvap n. 1359 del 30 novembre 1999; è iscritta con il n. 1.00109 all'Albo delle imprese di assicurazione.

B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Patrimonio Garantito di BIM Vita è destinato ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza"), abbiano età assicurativa compresa fra 0 e 85 anni.
La durata del contratto è a vita intera (dalla decorrenza al decesso dell'Assicurato)

Di seguito la descrizione delle prestazioni assicurative previste e delle garanzie offerte.

2.1 Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento esso si verifichi, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato caso morte, ottenuto rivalutando il capitale assicurato ad ogni anniversario, nonché alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso. Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi per rivalutazione maturati nel periodo trascorso dal precedente anniversario o dalla decorrenza nel caso della prima rivalutazione.

Conseguentemente il capitale liquidabile è il risultato della capitalizzazione, nei termini sopra indicati, del capitale assicurato, dato dalla somma versata dal Contraente, al netto dei costi indicati nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A e dell'importo dei capitali eventualmente riscattati parzialmente di cui all'Art. 8 delle Condizioni Contrattuali.

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione.

Per le informazioni di dettaglio sulle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato si invia all'Art. 1 *Prestazioni assicurate* delle Condizioni Contrattuali.

Con Patrimonio Garantito di BIM Vita, gli interessi per rivalutazione riconosciuti grazie all'applicazione della misura di rivalutazione al capitale assicurato, per la cui determinazione si Mod. 8290511 Ed.05.2011

rinvia al successivo punto 4, verranno attribuiti al contratto, indipendentemente dai risultati della Gestione Separata, in misura non inferiore alla misura annua minima di rivalutazione garantita pari a:

- 1,5% per tutte le rivalutazioni dei primi 10 anni dalla decorrenza del contratto;
- 1,0% per tutte le rivalutazioni dei successivi 10 anni;
- 0,0% per tutte le rivalutazioni successive a quelle dei primi 20 anni dalla decorrenza del contratto.

Le maggiorazioni del capitale assicurato per effetto del riconoscimento della su indicata misura annua minima di rivalutazione garantita, nonché delle partecipazioni agli utili eccedenti tale misura, si consolidano annualmente, risultando così definitivamente acquisite sul contratto

Per le informazioni di dettaglio si rinvia si rinvia all'Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

2.2 *Opzioni contrattuali*

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, il Contraente può chiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, la conversione del capitale assicurato, rivalutato fino alla data di richiesta di conversione, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato ai Beneficiari designati) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita su due Assicurati – previa designazione del secondo Assicurato – da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

Durante l'erogazione di ciascuna delle rendite sopra elencate, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

Per i dettagli circa le modalità di richiesta di conversione, nonché le modalità e le condizioni di erogazione si rinvia all'Art. 10 *Opzioni* delle Condizioni Contrattuali.

3 *Premi*

A fronte delle prestazioni assicurate è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo, stabilito alla sottoscrizione del contratto, **non può risultare inferiore a 100.000,00 euro**. Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

E' inoltre possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, d'importo **non inferiore a 20.000,00 ciascuno**. Tale facoltà è concessa in qualsiasi momento della durata contrattuale.

L'importo del capitale assicurato relativo a ciascun premio corrisposto è determinato in base all'ammontare di quest'ultimo e si ottiene sottraendo dal medesimo premio i costi su di esso gravanti (esplicitati alla Sezione C), punto 5.1.1). Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del

premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti distributori, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il contratto descritto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Gestione Separata "BIM VITA", separata dalle altre attività e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni Contrattuali a cui si rinvia per ogni dettaglio.

La Gestione adotta uno stile di investimento strettamente connesso ai particolari criteri contabili utilizzati per determinare il rendimento e caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio ed una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

Il rendimento viene infatti determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita o della scadenza delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Detta modalità di contabilizzazione consente una maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario.

Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata viene calcolato dalla Società al termine di ciascun mese secondo quanto di seguito precisato:

1. si calcola il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività e moltiplicando il risultato del rapporto per cento;
2. dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando come pesi le consistenze delle attività nei predetti mesi;
3. il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione annuale, che verrà applicata per le rivalutazioni dei contratti con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

L'assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata al contratto avviene sotto forma di rivalutazione annuale del capitale assicurato, attribuendo al contratto medesimo il rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata, diminuito della commissione annua precisata al successivo punto 5.2.

Il rendimento attribuito, così determinato, non potrà comunque risultare inferiore alla misura annua minima di rivalutazione garantita, pari a:

- 1,50% per tutte le rivalutazioni dei primi 10 anni dalla decorrenza del contratto;
- 1,00% per tutte le rivalutazioni dei successivi 10 anni;
- 0,00% per tutte le rivalutazioni successive a quelle dei primi 20 anni dalla decorrenza del contratto.

Le maggiorazioni del capitale assicurato per effetto del riconoscimento della misura annua minima di rivalutazione garantita, nonché delle partecipazioni agli utili eccedenti tale misura, si consolidano annualmente, risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

I criteri di rivalutazione riferibili alle prestazioni in caso di vita ed in caso di morte, nonché al riscatto totale sono quelli descritti al precedente punto 2.; con particolare riferimento al riscatto totale i suddetti criteri di rivalutazione sono i medesimi sinteticamente descritti al precedente punto 2.1, ove, in luogo della comunicazione di decesso, la Società riceva la richiesta di riscatto totale.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla lettura integrale del Regolamento della Gestione Separata nonché dell'Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

Si rinvia alla Sezione E) contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. Inoltre, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato della conclusione del contratto, un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5 Costi

Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente, nonché la quota parte degli stessi retrocessa ai Soggetti distributori (dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione).

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Tipologia di costo	Importo	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al premio unico (*)	250,00 euro	0,00%

Tabella A

(*) Spese destinate a copertura degli oneri effettivamente sostenuti per l'emissione del contratto

5.1.2 Costi per riscatto

Non sono previsti costi in caso di esercizio del diritto di riscatto (totale o parziale).

5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili

Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

Tipologia di costo	Importo	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
Commissione annua espressa in punti percentuali	1,30	50,00%

Tabella B

6 Regime fiscale

Sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo Informativo.

6.1 Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

6.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) Somme corrisposte dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

b) Somme corrisposte dalla Società in caso di riscatto o di opzione in rendita

Le somme dovute dalla Società, in dipendenza del contratto qui descritto a seguito di riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per l'importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali).

Se, a seguito di conversione in rendita del capitale corrispondente al valore di riscatto, le somme sono corrisposte in forma di rendita vitalizia, le rate di rendita sono soggette alla medesima imposta sostitutiva di cui sopra, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione; la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale in rendita, di tale imposta sull'importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra il valore capitale della rendita stessa e l'ammontare dei premi corrisposti (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali).

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50% e l'imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta salvo nel caso di somme percepite nell'esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d'impresa.

D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7 Modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto

Per le modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 3 *Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto* delle Condizioni Contrattuali.

8 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Per le modalità di risoluzione del contratto si rinvia all'Art. 3 *Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto* delle Condizioni Contrattuali, precisando che, non essendo previsto per il contratto ivi descritto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale; il mancato versamento di premi integrativi non è infatti causa risolutiva del contratto.

9 Riscatto e riduzione

Nel corso della durata contrattuale, il contratto riconosce un valore di riscatto totale o parziale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita.**

Per le modalità di esercizio del diritto di riscatto totale o parziale, nonché di determinazione del relativo valore si rinvia all'Art. 8 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Direzione Generale della Società:

- scrivendo all'indirizzo: Via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia
- telefonicamente al numero +39 011 08281
- via telefax al numero +39 011 6658839
- via posta elettronica all'indirizzo: bimvita@bimvita.it.

Il Progetto esemplificativo, riportato nella Sezione E), illustra l'evoluzione dei valori di riscatto totale in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

Il contratto **non prevede valori di riduzione.**

10 Revoca della proposta

Il contratto non prevede l'adozione della proposta in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

11 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale di Bim Vita S.p.a., via Gramsci 7, 10121 – Torino (TO) – Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di cui al punto 5.1.1. della Sezione C.

12 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria**, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Per la sopra citata documentazione che il Contraente o il Beneficiario o gli aventi diritto sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società si rinvia all'Allegato A richiamato dall'Art. 13 *Pagamenti della Società* delle Condizioni Contrattuali.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto di pagamento delle rate di premio - si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di due anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui al presente Fascicolo Informativo - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di due anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

13 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

14 Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Capogruppo:

Società: Fondiaria-Sai S.p.A.

Funzione: Relazioni industriali e servizio clienti - servizio clienti

Indirizzo: Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino

Fax: (+39) 011-6533745

Email: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esponto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.



Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

16 Informativa in corso di contratto

La Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni Contrattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate (anniversario), l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l'estratto conto dell'anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.

17 Conflitto di interessi

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione dei suddetti introiti risulta dal rendiconto annuale di gestione.

E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto, al lordo degli oneri fiscali e nell'ipotesi di versamento del solo premio unico.

L'elaborazione viene effettuata esclusivamente in base alla seguente combinazione di premio e di anni di durata contrattuale interamente trascorsi dalla decorrenza, non risultando le prestazioni assicurative ed i valori di riscatto funzione del sesso ed dell'età dell'Assicurato:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Premio unico versato: | Euro 100.250,00 |
| di cui : | |
| b) Spesa di emissione: | Euro 250,00 |
| c) Premio unico: | Euro 100.000,00 |
| d) Anni di durata contrattuale interamente trascorsi sino al momento della risoluzione contrattuale ipotizzata per decesso dell'Assicurato o per riscatto totale: | 10 anni |

Sulla base di quanto sopra indicato risulta:

- | | |
|--|-----------------|
| e) Capitale assicurato relativo al premio unico: | Euro 100.000,00 |
| f) Caricamento applicato: | Euro 0,00 |

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- 1 il tasso annuo di rendimento **minimo garantito** contrattualmente, sotto forma della misura annua minima di rivalutazione garantita contrattualmente, pari a:
 - 1,50% per tutte le rivalutazioni dei primi 10 anni dalla decorrenza del contratto;
 - 1,00% per tutte le rivalutazioni dei successivi 10 anni;
 - 0,00% per tutte le rivalutazioni successive a quelle dei primi 20 anni dalla decorrenza del contratto.
- 2 **un'ipotesi** di rendimento annuo, costante stabilità dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto (data di edizione del presente Fascicolo Informativo), al 4,00%. Sulla base di tale ipotesi e tenuto conto dei costi prelevati sul rendimento della Gestione Separata di cui alla Sezione C), punto 5.2, la misura annua di rivalutazione da adottare viene così calcolata:
 - rendimento annuo da attribuire = 4,00% - 1,30% = 2,70%, maggiore dell'1,50% (misura annua minima di rivalutazione garantita) e pertanto la misura annua di rivalutazione risulterà pari a 2,70%.

I valori sviluppati in base al tasso annuo di rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il premio unico dovuto sia stato puntualmente pagato, in base alle Condizioni Contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti (attivi) che compongono la Gestione Separata a cui il contratto è collegato potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.



E.1 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE AL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Parametri di calcolo:

- Tasso annuo di rendimento minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione garantita):

per i primi 10 anni 1,50%
 per i successivi 10 anni 1,00%
 dopo i primi 20 anni 0,00%

(importi in Euro)

Anno	Premio unico versato	Capitale assicurato (fine anno)	Valore di riscatto (fine anno)
1	100.250,00	101.500,00	101.500,00
2		103.022,50	103.022,50
3		104.567,84	104.567,84
4		106.136,36	106.136,36
5		107.728,41	107.728,41
6		109.344,34	109.344,34
7		110.984,51	110.984,51
8		112.649,28	112.649,28
9		114.339,02	114.339,02
10		116.054,11	116.054,11

E.2 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE ALL'IPOTESI DI RENDIMENTO STABILITA DALL'ISVAP

Parametri di calcolo:

- Tasso annuo di rendimento realizzato dalla Gestione Separata: 4,00%
- Commissione annua: 1,30%
- Tasso annuo di rendimento attribuito: 2,70%
- Misura annua di rivalutazione: 2,70%

(importi in Euro)

Anno	Premio unico versato	Capitale assicurato (fine anno)	Valore di riscatto (fine anno)
1	100.250,00	102.700,00	102.700,00
2		105.472,90	105.472,90
3		108.320,67	108.320,67
4		111.245,33	111.245,33
5		114.248,95	114.248,95
6		117.333,67	117.333,67
7		120.501,68	120.501,68
8		123.755,23	123.755,23
9		127.096,62	127.096,62
10		130.528,23	130.528,23

BIM VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
L'Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Piantelli)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 31/05/2011

Mod. 8290511 Ed.05.2011



CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE (TARIFFA N. 829)

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 **Prestazioni assicurate**

1.1. Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

Con il presente contratto la Società garantisce, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato caso morte, maggiorato degli interessi riconosciuti, per effetto della rivalutazione, sino alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso in base alle modalità previste al successivo Art. 7.

La comunicazione del decesso dell'Assicurato **deve pervenire alla Società per iscritto, secondo le modalità previste al successivo Art. 5.**

Il capitale assicurato si ottiene sottraendo dal capitale assicurato relativo al premio unico e agli eventuali premi integrativi corrisposti di cui al successivo Art. 2, il valore degli eventuali riscatti parziali di cui al successivo Art. 8.

Il capitale assicurato relativo al premio unico versato, definito al successivo Art. 2, è riportato sulla Scheda Contrattuale ed è dato dal premio medesimo diminuito delle spese di emissione in cifra fissa indicate al successivo Art. 6, Tabella A.

Il capitale assicurato relativo a ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto è dato dal premio medesimo.

Art. 2 **Premio**

A fronte delle prestazioni assicurate è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile, **il cui importo, stabilito alla sottoscrizione del contratto, non può risultare inferiore a 100.000,00 euro.** Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 6, Tabella A; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, **d'importo non inferiore a 20.000,00 euro ciascuno.**

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti distributori, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 3 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito definita "decorrenza"), a condizione che a tale data il contratto medesimo sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la data di decesso dell'Assicurato.

La decorrenza è riportata nella Scheda Contrattuale che forma parte integrante del contratto medesimo.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso (secondo quanto previsto al successivo Art. 4);
- richiesta di riscatto totale (secondo quanto previsto al successivo Art. 8);
- decesso dell'Assicurato (con effetto dalla data di decesso).

Il contratto si risolve (con effetto dalla data di decesso) altresì:

- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alle lettere a) o c), del successivo Art. 10, avvenga il decesso rispettivamente dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati; oppure
- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b), del successivo Art. 10, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di rendita prescelta, dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

Art. 4 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, secondo le modalità previste al successivo Art. 5.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. **La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 250,00 euro.**

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 5 Comunicazioni alla Società

Ogni comunicazione o richiesta correlata al pagamento delle prestazioni dovute dalla Società oppure a facoltà o diritti esercitabili in forza del presente contratto, **deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi diritto e corredata della documentazione prevista al successivo Art. 13 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, via Gramsci, 7 - 10121 Torino (TO) - Italia.**

Art. 6 Spese

Il contratto prevede la seguente spesa gravante sul premio:

Tipologia di spesa	Importo
Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al premio unico	250,00 euro

Tabella A

Art. 7 Modalità di rivalutazione delle prestazioni

A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita di cui fa parte il presente contratto, la Società ha istituito la Gestione Separata "BIM VITA" (di seguito Gestione Separata), una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Come stabilito al punto 2 del Regolamento, la Società determina mensilmente il rendimento della Gestione Separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

- a) Rendimento attribuito** - Il rendimento annuo da attribuire al contratto si ottiene dalla differenza fra il rendimento medio annuo realizzato (conseguito) dalla Gestione Separata e una commissione annua pari a 1,30 punti percentuali.
- b) Misura di rivalutazione** - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito. Viene comunque garantita la seguente misura annua minima di rivalutazione:
 - 1,5% per tutte le rivalutazioni dei primi 10 anni dalla decorrenza del contratto;
 - 1,0% per tutte le rivalutazioni dei successivi 10 anni;
 - 0,0% per tutte le rivalutazioni successive a quelle dei primi 20 anni dalla decorrenza del contratto.
- c) Rivalutazione del capitale assicurato** - Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza, oppure, eventualmente, alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato o della richiesta di riscatto totale. Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente anniversario della decorrenza o dalla decorrenza nel caso della prima rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita alla precedente lettera b), per il "capitale medio del periodo".

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene:

- considerando il capitale assicurato all'inizio del periodo, quale risultante dalla precedente rivalutazione e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,
- aggiungendo i capitali assicurati relativi ai premi corrisposti nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento,
- e, in caso di riscatti parziali effettuati nel periodo, sottraendo gli importi richiesti a tale titolo dal Contraente, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto parziale, quale definita al successivo Art. 8.

Gli aumenti di capitale per rivalutazione vengono comunicati annualmente al Contraente.

Art. 8 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto. **La richiesta deve pervenire alla Società per iscritto, secondo le modalità previste al precedente Art. 5.**

Si precisa che quale data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale (di seguito *"data di riscatto"*), si intende:

- la data apposta sulla richiesta scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore,
ovvero,
- la data in cui è pervenuta alla Società la lettera raccomandata.

Il valore di riscatto totale è dato dal capitale assicurato rivalutato, secondo quanto previsto al precedente Art. 7, sino alla data di riscatto.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della *data di riscatto*.

Il valore di riscatto parziale coincide con l'importo richiesto a tale titolo dal Contraente. Ciascun riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto ma la riduzione del capitale assicurato con effetto dalle ore 24 della data di riscatto di un importo pari al valore di riscatto parziale stesso.

Il riscatto parziale può essere richiesto a condizione che l'importo richiesto a tale titolo dal Contraente sia almeno pari a 20.000,00 euro e che il capitale residuo non risulti inferiore a 50.000,00 euro.

Art. 9 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.



Art. 10 Opzioni

Il Contraente, con effetto da un anniversario della decorrenza del contratto, può chiedere, **rinunciando alla prestazione prevista in caso di morte e purché l'importo annuo della rendita erogabile sia almeno pari a 3.000,00 euro**, la conversione del capitale assicurato, rivalutato secondo quanto precisato al precedente Art. 6 fino alla data di richiesta di conversione, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita su due Assicurati – previa designazione del secondo Assicurato – da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione e risultanti da apposita appendice contrattuale.

Durante l'erogazione della rendita **il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi integrativi**.

La richiesta di conversione deve pervenire alla Società, per iscritto, secondo le modalità previste al precedente Art. 5, con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all'anniversario considerato.

Art. 11 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a proprie spese e responsabilità**.

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 12 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere disposte per testamento oppure effettuate mediante comunicazione scritta, secondo le modalità previste all'Art. 5.

Art. 13 Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro Mod. 8290511 Ed.05.2011

rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

Per tutti i pagamenti dovuti dalla Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, secondo le modalità previste al precedente Art. 5, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 14 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

Art. 15 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 16 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETÀ A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.

Riscatto totale	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Riscatto parziale	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale del Beneficiario. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso in cui siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. <p>Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aenti diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.



REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “BIM VITA”

La Società costituisce un portafoglio di valori mobiliari, denominato “BIM VITA”, a cui affluiscono polizze speciali.

Alla Gestione Separata “BIM VITA” affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti assistiti dalla Clausola di Rivalutazione.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell’Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata “BIM VITA” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si attiene alle successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata “BIM VITA” verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata “BIM VITA”, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- a. ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata “BIM VITA”, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determinano i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l’eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- b. il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata “BIM VITA” in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata “BIM VITA” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata “BIM VITA” per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1..

Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni Contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

3. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione, iscritta all’albo previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata "BIM VITA";
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata "BIM VITA" relativo al periodo che decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo quale descritto nel presente regolamento;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

La Società si riserva di apportare alla Gestione Separata "BIM VITA" quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti che si rendessero necessari nella attuale legislazione fiscale.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata: 31/05/2011



GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Appendice:

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento:

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Condizioni Contrattuali:

è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi:

l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita:

contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Data di conclusione del contratto:

è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la Scheda Contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto:

purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Età assicurativa:

è l'età compiuta dall'Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; è l'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Gestione Separata:

Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscce il premio al netto dei costi gravanti sul contratto. Dal rendimento ottenuto

dalla Gestione interna Separata e dalle modalità di riconoscimento di tale rendimento al contratto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

ISVAP:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Opzione di contratto:

è la clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Consiste nell'opportunità di scegliere, trascorso un prestabilito periodo di durata contrattuale, che il valore di riscatto al netto degli oneri fiscali sia convertito in una delle forme di rendita stabilite dall'articolato contrattuale.

Plusvalenza / Minusvalenza:

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione interna Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza:

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio:

è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Premio integrativo (o aggiuntivo):

è l'importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti ricorrenti contrattualmente stabilito. Ciascun premio integrativo (o aggiuntivo) concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Prescrizione:

estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione – ad eccezione del diritto alle rate di premio – si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazioni assicurate:

sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Quietanza:

documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio).

Recesso:

diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendita:

è la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione contrattuale esercitata dal Contraente.

Ricorrenza annuale del contratto:

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riscatto parziale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte del valore di riscatto totale maturato sul contratto alla data di richiesta.

Riscatto totale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni Contrattuali.

Riserva matematica:

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto:

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Scheda Contrattuale:

è il documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

Sinistro:

evento di rischio assicurato oggetto del contratto al verificarsi del quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società:

è la Bim Vita S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - , definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti distributori:

sono gli intermediari incaricati della distribuzione.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Glossario: 31/05/201





BIM VITA S.p.A.

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

Sede Amministrativa

10126 Torino - Via Carlo
Mareco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



SCHEDA CONTRATTUALE
(Ultimo aggiornamento: _____)

POLIZZA N. _____

Distribuito da: _____
Filiale di _____

(ABI _____)
(CAB _____)

ASSICURATO

Cognome _____

Nome _____

Nato il ____/____/____ a _____

Codice fiscale _____

Indirizzo di domicilio: _____

Località _____

Professione _____

Sesso _____

Prov. _____

C.A.P.: _____

Prov. _____

CONTRAENTE

Cognome _____

Nome _____

Nato il ____/____/____ a _____

Codice fiscale/Partita Iva _____

Indirizzo di domicilio: _____

Località _____

Documento _____

Rilasciato il ____/____/____ in _____

S.A.E. _____

AT.ECO. _____

Sesso _____

Prov. _____

C.A.P.: _____

Prov. _____

BENEFICIARIO CASO MORTE: _____



Firme a pag. 4-5-6

A

Pagina 1 di 6

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente COPIA per la Compagnia COPIA per la Banca



BIM VITA S.p.A.

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

Sede Amministrativa

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA SAI**



POLIZZA N. _____

TARIFFA: 829

Patrimonio Garantito di BIM Vita

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza: _____
Durata in anni: Vita Intera

PREMIO

Premio unico versato: Eur _____ (di cui spese di emissione Eur _____ imposte Eur 0,00).

Premi integrativi: secondo Condizioni Contrattuali

Capitale assicurato relativo al premio unico versato: Eur _____

PRESTAZIONI

Prestazioni assicurate: secondo Condizioni Contrattuali



Firme a pag. 4-5-6

A

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente COPIA per la Compagnia COPIA per la Banca

Pagina 2 di 6



BIM VITA S.p.A.

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

Sede Amministrativa

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA SAI**



POLIZZA N. _____

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio, sia esso iniziale o integrativo, deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti distributori, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a Bim Vita S.p.a, Direzione Generale, Via Gramsci 7, 10121 Torino (TO) - Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 250,00 euro.



Firme a pag. 4-5-6

A

Pagina 3 di 6

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente COPIA per la Compagnia COPIA per la Banca



BIM VITA S.p.A.

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

Sede Amministrativa

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA SAI**



POLIZZA N. _____

FASCICOLO INFORMATIVO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dal Soggetto distributore, prima della sottoscrizione del contratto:

- **il Fascicolo Informativo Mod. n. _____ ed. _____ di cui al Regolamento Isvap n.35 del 26/05/2010 relativo alla forma assicurativa PATRIMONIO GARANTITO DI BIM VITA** suddetta, contenente i seguenti documenti:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata
- Glossario
- Il modulo di fac-simile Scheda Contrattuale
di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
- le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE

La Società presta le ~~garanzie~~ indicate nella Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa _____, riportate nel Fascicolo Informativo, condizioni tutte che il Contraente dichiara di ricevere e ben conoscere.

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la presente Scheda Contrattuale composta da _____ pagine, e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

IL CONTRAENTE

**L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)**



Firme a pag. 4-5-6

A

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente COPIA per la Compagnia COPIA per la Banca

Pagina 4 di 6



BIM VITA S.p.A.

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

Sede Amministrativa

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA SAI**



POLIZZA N. _____

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata "Bim Vita", che accetta in ogni loro parte. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali: Articolo 1 - Prestazioni assicurate; Articolo 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni: misura di rivalutazione; Articolo 13 - Pagamenti della Società.

IL CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I sottoscritti Assicurato e Contraente prendono atto dell'Informativa ricevuta e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, **acconsentono**

- al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice; nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi Extra UE); **acconsentono (*)**
- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA - SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi Extra UE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA - SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(*) (ove gli Interessati NON intendano dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei loro dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, devono premettere la parola NON alla parola "acconsentono").

Rimane fermo che il loro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE

**L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)**



Firme a pag. 4-5-6

A

Pagina 5 di 6

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente COPIA per la Compagnia COPIA per la Banca



BIM VITA S.p.A.

Sede Amministrativa

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39)
011.0828.800

10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030

Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA-SAI**



POLIZZA N. _____

**Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in
il ___/___/___ con le firme del Contraente e dell'Assicurato.**

IL CONTRAENTE

**L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)**

BIM VITA S.p.A.

FIRMA

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO E PERFEZIONAMENTO.

Il sottoscritto autorizza la BANCA _____ (Cod. ABI _____), a provvedere al pagamento del premio unico a favore di BIM VITA S.P.A., addebitando il conto corrente cod. IBAN _____ intestato/ointestato a _____ aperto presso la dipendenza di _____ (cod CAB _____) senza necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.

BANCA _____

IL CORRENTISTA-CONTRAENTE _____

(L'incaricato)

FACSIMILE

Il sottoscritto incaricato certifica le firme del Contraente e dell'Assicurato sopra apposte.

BANCA _____

(L'incaricato)



Firme a pag. 4-5-6

A

(barrare la casella interessata)
Banca

COPIA per il Cliente COPIA per la Compagnia COPIA per la

Pagina 6 di 6



INFORMATIVA

dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
- b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

- a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autotecnici; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione ed altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile al riferimento sotto indicato (*).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti, nonché per conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento (*), Lei potrà rivolgersi al Responsabile pro-tempore del diritto di accesso Dott. Emanuele Erbetta, c/o l'Ufficio Privacy (fax 011.6533613).

(*) elenco disponibile presso l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011.6533613)

BIM VITA S.p.A.

Il rappresentante legale
(Dott. Stefano Piantelli)

BIM VITA S.p.A.

Sede Legale

10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39) 011.0828.800

Sede Amministrativa

10126 Torino - Via Carlo Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 7.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00109 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA SAI**